

Data 13.08.2014
Protocollo 9386
Classificazione 009.010.020, 1/2014A

AI COMUNI

ALLE CCIAA

ALL'INPS REGIONALE

ALL'AGENZIA ENTRATE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

LORO SEDI

OGGETTO: Commercio su area pubblica – V.A.R.A.: semplificazione amministrative nei casi di spunta e subingresso.

La deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26/07/2010 “*Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. – Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazione per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica*” ha, come noto, introdotto l’obbligo, per tutti coloro che esercitano l’attività di commercio su area pubblica da più di un anno alla data del 28 febbraio, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all’anno fiscale precedente, pena la revoca dell’autorizzazione o, comunque, in caso di esercizio ad altro titolo, l’impossibilità di esercitare l’attività di vendita su area pubblica.

A tale fine, in via generale:

- a partire dal 1° ottobre ed entro il 28 febbraio di ogni anno l’operatore presenta la documentazione riferita all’anno precedente per il rilascio del V.A.R.A (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche);
- i comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, rilasciano il VARA, verificata la regolarità della documentazione prodotta.

Sin dalla prima applicazione della D.G.R. citata è stato peraltro possibile rilevare la specificità di alcune fattispecie che, nei fatti, hanno prodotto criticità procedurali legate all’esigenza di coniugare snellezza operativa ed efficacia nei controlli, anche in relazione all’esteso ambito territoriale di riferimento del commercio su area pubblica, per sua natura ultracomunale.

In particolare le criticità nei controlli attengono ai casi, molto ricorrenti, di:

- spunta
- subingresso

entrambi caratterizzati dalla necessità di provare la regolarità in tempo reale, al di fuori dei termini del 28 febbraio e 30 aprile, stabiliti in via generale per le verifiche a regime.

~~Rispetto a queste due fattispecie è emersa nel corso della più recente esperienza applicativa della D.G.R. 20-380/2010, a seguito di sollecitazione di enti locali e operatori del comparto, l'esigenza di definire modalità operative procedurali di massima semplificazione, in aggiunta a quanto già indicato, da ultimo, nella nota della scrivente direzione n. 0003412/DB1607 del 15/03/2013.~~

SPUNTA

Rispetto alla fattispecie della spunta la D.G.R. prevede:

per gli spuntisti l'immediata applicazione, fin dall'entrata in vigore della deliberazione stessa, delle disposizioni inerenti la **prova della regolarità contributiva**: pertanto la prova della regolarità contributiva per tali operatori è stata fin da subito in tempo reale e fuori dai tempi stabiliti in via generale.

Ai fini della prova in tempo reale la situazione, sotto il profilo soggettivo, è la seguente:

- **operatore vecchio** → operatore in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno;
- **operatore intermedio** → operatore in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno, ma che non ha lavorato neanche un giorno nell'anno oggetto di controllo;
- **operatore nuovo** → operatore in attività da meno di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno.

La prova in tempo reale dovrebbe, d'altro canto, significare in concreto:


1. **spuntista in possesso di VARA**: è il VARA a far fede;
2. **spuntista non in possesso di VARA** (perché in attività da meno di un anno al 28 febbraio o da più di un anno ma che non ha lavorato neanche un giorno nell'anno di controllo di riferimento –di seguito denominato operatore intermedio–) la prova della regolarità avviene, appena iniziata l'attività, mediante prova dell'iscrizione al registro Imprese e, in fase successiva, mediante la progressiva presentazione degli F24. *(quindi dovranno esibire le ricevute dei pagamenti INPS di volta in volta effettuati).*

Più nello specifico:

- **l'operatore vecchio**, regolare, ha il VARA;
- **per l'operatore intermedio**, con nota prot. n. 0003412/DB1607 del 15/03/2013, è stato previsto il rilascio di **VARA semplificato** che viene rilasciato dal Comune dopo aver verificato la regolare iscrizione alla CCIAA dalla quale si evinca che l'operatore è in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio, ma che non ha lavorato neanche un giorno nell'anno oggetto di controllo (es. nel 2014 si controlla il 2012. L'operatore intermedio è colui che ha lavorato da più di 1 anno rispetto al 28/02/2014, ma che non ha lavorato neanche un giorno nel 2012 – lasso di tempo che va dal 1° gennaio 2013 al 27 febbraio 2013);
- **per l'operatore nuovo**, esigenze di semplificazione amministrativa e dei controlli in caso di spunta e per il subingresso, suggeriscono l'adozione di una **modalità differente di verifica**, in luogo della verifica in tempo reale (quindi verifica progressiva degli F24 man mano versati), **consistente nel rilascio di un VARA semplificato** (come già previsto per

l'operatore intermedio), previa verifica della regolare iscrizione alla CCIAA (autocertificazione dato camerale o acquisizione diretta del dato).

In sintesi, pertanto, le verifiche per le SPUNTE, tenuto conto delle esigenze di semplificazione, dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:



SUBINGRESSO

Tale indicazione di semplificazione renderebbe più agili i controlli anche in caso di subingresso, per il quale la D.G.R 20-380/2010 contiene soltanto due disposizioni:

- 1) nei casi di subingresso le disposizioni della D.G.R. 20-380/2010, si applicano sin dalla sua entrata in vigore e quindi non secondo le tempistiche indicate in via generale (28 febbraio e conseguente 30 aprile per il rilascio da parte del Comune del VARA) ma in tempo reale;
- 2) se il subentrante ha iniziato l'attività da meno di un anno rispetto al 28 febbraio, dovrà esibire la documentazione attestante la regolarità della posizione INPS e Agenzia delle Entrate del dante causa.

Per il perfezionarsi del subingresso, pertanto, non è previsto che si richieda la regolarità sia in capo al cedente che al cessionario.

Inoltre la disciplina dei subingressi si differenzia a seconda che il subentrante sia:

- **operatore vecchio** → operatore in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno: in questo caso sarà il subentrante a dover dare prova della sua regolarità (in tal caso infatti l'operatore dovrebbe essere già in possesso del VARA);
- **operatore intermedio** → operatore in attività da più di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno, ma che non ha lavorato neanche un giorno nell'anno oggetto di controllo; in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente;
- **operatore nuovo** → operatore in attività da meno di un anno rispetto al 28 febbraio di ogni anno: in questo caso la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente.

D'altro canto, a seguito del subingresso, l'operatore, per poter lavorare deve comunque dimostrare la propria regolarità (ad oggi si prevede una verifica in tempo reale).

Come per la spunta, anche per il subingresso, fattispecie caratterizzata da particolare complessità, si pone la necessità di rilasciare il VARA in forma semplificata in alcuni casi particolari.

Nella tabella che segue sono riportate tutte le casistiche del subingresso e le relative modalità di controllo, includendo anche i casi di VARA semplificato:

<p style="text-align: center;">Caso 1 Cedente → vecchio operatore Subentrante → nuovo operatore</p> <p style="text-align: center;">Per il subingresso si verifica il cedente Per poter lavorare dopo il subingresso → (VARA semplificato)</p>
<p style="text-align: center;">Caso 2 Cedente → vecchio operatore Subentrante → operatore intermedio</p> <p style="text-align: center;">Per il subingresso si verifica il cedente Per poter lavorare dopo il subingresso → VARA semplificato</p>
<p style="text-align: center;">Caso 3 Cedente → vecchio operatore Subentrante → vecchio operatore</p> <p style="text-align: center;">Per il subingresso entrambi hanno il VARA (si verifica uno dei due) Per poter lavorare dopo il subingresso → è il VARA che fa fede</p>
<p style="text-align: center;">Caso 4 Cedente → nuovo operatore Subentrante → vecchio operatore</p> <p style="text-align: center;">Per il subingresso si verifica il subentrante che ha il VARA Per poter lavorare dopo il subingresso → è il VARA che fa fede</p>
<p style="text-align: center;">Caso 5 Cedente → nuovo operatore Subentrante → operatore intermedio</p> <p style="text-align: center;">Per il subingresso entrambi hanno il VARA semplificato Per poter lavorare dopo il subingresso → VARA semplificato</p>

Caso 6

Cedente → nuovo operatore
Subentrante → nuovo operatore

Per il subingresso entrambi hanno il VARA semplificato
Per poter lavorare dopo il subingresso → VARA semplificato

Caso 7

Cedente → operatore intermedio
Subentrante → nuovo operatore

Per il subingresso entrambi hanno il VARA semplificato
Per poter lavorare dopo il subingresso → VARA semplificato

Caso 8

Cedente → operatore intermedio
Subentrante → operatore intermedio

Per il subingresso entrambi hanno il VARA semplificato
Per poter lavorare dopo il subingresso → VARA semplificato

Caso 9

Cedente → operatore intermedio
Subentrante → vecchio operatore

Per il subingresso si verifica il subentrante → che ha il VARA
Per poter lavorare dopo il subingresso → è il VARA che fa fede


In via generale, nel caso in cui il VARA semplificato non fosse ancora stato rilasciato e si dovesse procedere al subingresso, si verifica comunque la regolare iscrizione alla CCIAA.

Naturalmente, a regime, all'operatore a cui è stato rilasciato il VARA semplificato, dovrà successivamente essere rilasciato il VARA (definitivo) che è rilasciato dai Comuni, o dalle associazioni di categoria in delega, secondo i contenuti della D.G.R. stessa.


I comuni in indirizzo sono inviati a ottemperare alle indicazioni di cui alla presente nota, ai fini di garantire una maggiore snellezza procedimentale nelle operazioni di verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica.

Cordiali saluti.

Visto: il Direttore regionale
dott. Giuseppe Benedetto



Il Dirigente di Settore
Arch. Patrizia Vernoni



Referenti:

Dott.ssa Grazia Aimone

Dott.ssa Juliana Cerutti

Via Meucci n. 1 10121 Torino

011.432.3504

011.432.5493

